

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO

(F.I.P.A.P.)

La Corte Federale d'Appello

composta dai signori

avv.to Stefano Campanello

Presidente relatore

avv.to Gaia Taricco

Componente

avv.to Alberto Giordano

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla A.S.D. Pallonistica Neivese, in persona del Presidente pro tempore sig. Vincenzo Marengo, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 30 maggio 2022 n. 22014.

^ ^ ^

Fatto e svolgimento del giudizio

Con reclamo tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 58 comma 6 del Regolamento di Giustizia, la società A.S.D. Pallonistica Neivese (di seguito per brevità Neivese) impugna avanti a questa Corte Federale d'Appello la decisione del Giudice Sportivo n. 22014 del 30 maggio 2022,

che aveva inflitto al giocatore Marengo Stefano (della società Neivese) la squalifica per sei gare di campionato e la sanzione pecuniaria di € 400 ed al tesserato Marengo Vincenzo della medesima società la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di € 150 reputando, in particolare, che le numerose condotte illecite del giocatore Stefano Marengo fossero sanzionabili ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. a), c), d), g), i), m) nonché dall'art. 14 comma 3 lett. a) e c) del Reg. di Giustizia.

In fatto, la decisione del Giudice Sportivo rileva che il rapporto arbitrale relativo all'incontro del Campionato italiano di Serie B, svoltosi il 29 maggio 2022 ad Andora (Sv) tra Don Dagnino e Neivese documenta una serie di gravi scorrettezze commesse dal giocatore Stefano Marengo che era stato ammonito per due volte, e conseguentemente espulso, per reiterate proteste nei confronti della direzione di gara, e, dopo la notifica dell'espulsione conseguente alla seconda ammonizione, aveva assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, cui si avvicinava sputandogli sul volto, reagiva alle proteste dei sostenitori della squadra di casa con atteggiamenti e gesti volgari, ed infine, al momento del rientro del direttore di gara negli spogliatoi, lo offendeva anche lanciando contro di lui una bottiglia d'acqua il cui contenuto lo bagnava. Il tesserato Marengo Vincenzo era sanzionato, nei termini sopra ricordati, per essersi rivolto, a fine gara, all'arbitro intimandogli di non menzionare nel rapporto lo sputo che il giocatore aveva indirizzato al direttore di gara, perché in caso contrario lo avrebbe denunciato per falso, trattandosi di circostanza non vera.

A questo riguardo, giova sin da subito precisare come il reclamante, all'udienza avanti a questa Corte di Appello, abbia precisato - chiarendo il contenuto obiettivamente equivoco dell'atto di impugnazione - che il reclamo deve intendersi riferito esclusivamente alla sanzione della squalifica per sei giornate di gara irrogata al giocatore Marengo Stefano, e non ai restanti capi e punti della decisione del Giudice Sportivo. Pertanto,

le sanzioni tutte applicate al tesserato Marengo Vincenzo, siccome non coinvolte dal reclamo, devono intendersi definitivamente applicate.

Con il reclamo, qualificato come “*ricorso sportivo*”, erroneamente indirizzato alla “*Federazione FIPAP*” ed al Procuratore Federale, anziché a questa Corte Federale d’Appello (ma alla stessa correttamente trasmesso dalla Segreteria), la società Neivese chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica inflitte al giocatore Stefano Marengo (nulla è dedotto con riferimento alla sanzione pecuniaria applicata al medesimo) ritenute “*eccessive per quanto effettivamente accaduto in campo*”. A questo proposito, il reclamo si diffonde ad illustrare presunti errori di valutazione commessi dall’arbitro che, a dire del reclamante, avrebbero creato un clima di esasperata tensione in campo ed irritato il Capitano della Neivese alle cui proteste, legittime nell’ottica di chi propone reclamo, il direttore di gara avrebbe replicato in modo autoritario e perdendo l’indispensabile serenità, cosa che lo avrebbe portato a commettere un vistoso errore tecnico, poi corretto, nell’assegnazione di una caccia. Così ricostruito il clima in cui si sarebbero originate le proteste del giocatore Stefano Marengo, la società reclamante nega che questi abbia sputato all’arbitro in quanto egli avrebbe negato di averlo fatto conversando con il suo Presidente (nonché padre), mentre con riferimento all’episodio dell’acqua gettata contro il direttore di gara il reclamo si limita a rilevare che in quel momento il giocatore, che era già stato espulso, si trovava fuori dal terreno di gioco: cosa, peraltro, del tutto ovvia (il giocatore espulso non può rimanere in campo) e di oscuro significato difensivo posto che anche il rapporto arbitrale colloca l’episodio in questione nei pressi dello spogliatoio, e quindi fuori dal campo. Si indicava la testimonianza del sig. Andrea Macario, che il Presidente della Corte ammetteva.

Fissata l’udienza per la decisione, il Procuratore Federale faceva pervenire articolate conclusioni scritte con cui chiedeva che il reclamo fosse rigettato, evidenziando, in sintesi, la scarsa, per non dire nulla, pregnanza

degli argomenti cui il reclamante affidava le proprie difese, facenti perno su presunti errori arbitrali che in nessun caso possono giustificare condotte del genere di quelle contestate, e la natura largamente apodittica ed autoreferenziale delle giustificazioni addotte riguardo all'episodio dello sputo, affidate, in buona sostanza, ad un immotivato atto di fede nella versione del giocatore, il quale peraltro - come si vedrà - neppure ha inteso rassegnarle personalmente a questa Corte di Appello. Altre condotte contestate al giocatore ed al tesserato, soggiunge il Procuratore Federale, sono espressamente ammesse dal reclamante, ovvero non specificamente contestate. In conclusione, le sanzioni irrogate appaiono, ad avviso del requirente, congrue e proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dei poco edificanti precedenti disciplinari per cui il tesserato ed il giocatore erano stati sanzionati nella stagione sportiva 2017, puntualmente documentati.

All'udienza camerale del 9 giugno 2022, compariva il Presidente della ASD Pallonistica Neivese, sig. Vincenzo Marengo, il quale, oltre alla già riferita precisazione circa l'ambito in cui doveva ritenersi confinata l'impugnazione, ed oltre a ribadire come, a suo giudizio, i comportamenti tenuti in campo fossero stati direttamente influenzati da una serie cospicua di errori ed atteggiamenti scorretti del direttore di gara, precisava che si trovava a fondo campo, a notevole distanza, al momento del confronto tra il giocatore e l'arbitro in cui quest'ultimo assume di essere stato colpito con uno sputo, ma di sentirsi di escludere che ciò fosse accaduto perché il giocatore, che è suo figlio, gli aveva riferito di aver sputato verso terra, come sua abitudine. Il contenuto del confronto con i tifosi avversari era stato equivocado, quanto ai gesti dell'atleta che non avrebbero presentato i connotati osceni, ed allusivi alla sfera sessuale, percepiti dall'arbitro e da questi indicati nel proprio rapporto. Quanto allo spruzzo d'acqua assumeva, chiarendo le oscure deduzioni del reclamo, che il figliolo a fine gara aveva scagliato lontano, per rabbia, una bottiglietta d'acqua aperta, senza indirizzarla verso il direttore di gara, che sarebbe

stato così involontariamente colpito da parte del liquido.

Era sentito il testimone sig. Andrea Macario che assisteva all'incontro all'altezza dei quindici metri dalla linea di battuta il quale, rimandando al verbale per la compiuta illustrazione del suo contributo, descriveva le condotte del direttore di gara che avrebbero generato il clima di tensione di cui si è detto, ma non era in grado di riferire alcunché circa i fatti contestati al giocatore, non avendo assistito agli stessi. Un contributo testimoniale, quindi, di nessuna utilità che si ignora perché sia stato indicato.

Motivi della decisione

Il reclamo è complessivamente infondato, affidato a ragioni palesemente inconsistenti perché del tutto irrilevanti (com'è per l'insistenza con cui si è cercato di giustificare, di spiegare, o di relativizzare le condotte del giocatore Marengo con pretesi errori di valutazione commessi dall'arbitro) ovvero prive di ogni supporto probatorio, come risulta da quanto appena esposto circa i contenuti della testimonianza raccolta da questa Corte o per la pretesa di negare lo sputo, descritto dall'arbitro in termini fattuali incontrovertibili (uno sputo sul volto è, evidentemente, cosa assai diversa da uno sputo indirizzato a terra ed è difficile immaginare che le due situazioni possano essere confuse tra loro).

La Corte, pertanto, ritiene che i fatti contestati al giocatore Marengo Stefano sussistano in fatto e che la versione, parzialmente diversa, prospettata dalla società reclamante sia rimasta del tutto indimostrata. A questo riguardo, si segnala come il giocatore protagonista dei fatti non abbia neppure avvertito lo scrupolo di presentarsi all'udienza onde illustrare l'accaduto, oppure di far pervenire alla Corte proprie personali osservazioni, né la società reclamante lo abbia indicato tra le prove a discarico, al pari dei suoi compagni di squadra, affidando - in modo a dir poco velleitario - la pretesa di essere creduto sul tema dello sputo (o

espulsione salivale, per impiegare l'espressione del reclamante), semplicemente alla forza dimostrativa del resoconto che il protagonista avrebbe reso al padre, Presidente della Neivese (*"il nostro capitano dice di non aver fatto"*).

Tuttavia, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dalla società reclamante, questa Corte reputa conforme a giustizia ridurre la sola sanzione della squalifica al giocatore Marengo Stefano, ferma restando l'entità di quella pecuniaria, da sei a cinque giornate di gara per le ragioni di seguito esposte.

Notoriamente, l'art. 19 del Reg. Giustizia attribuisce al giudice un potere discrezionale nel comminare la squalifica, da una a dieci giornate di gara, in presenza delle infrazioni indicate al secondo comma di tale norma, elencate alle lettere da a) a n). Tra queste il Giudice Sportivo, nella decisione impugnata, ha ritenuto integrate, nella complessiva condotta tenuta del giocatore Marengo, oltre a quelle previste alle lett. a e c (senza dubbio alcuno sussistenti: si tratta del *"linguaggio particolarmente scorretto e irrispettoso"* nonché delle *"offese, minacce o tentativi di aggressione"* ai danni dell'arbitro o degli spettatori) anche le ipotesi di cui alla lett. d) relativa al danneggiamento di persone o cose che, tuttavia, appare del tutto insussistente anche a tenore del rapporto arbitrale.

Inoltre, ritiene la Corte che le infrazioni di cui alle lett. i) ed m) (relative, rispettivamente, alla doppia ammonizione nel medesimo incontro ed all'espulsione dal campo di gioco decretata dall'arbitro) entrambe ritenute sussistenti dal Giudice Sportivo, nel caso in questione debbano essere ricondotte ad un'unica infrazione, risultando chiaramente dal rapporto arbitrale come l'espulsione del giocatore sia stata conseguenza unicamente della doppia ammonizione ricevuta.

Inoltre, reputa la Corte che la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, di cui alla lett. g) dell'indicato art. 19 comma 2, pure ravvisata

dal Giudice Sportivo nelle condotte del giocatore squalificato, debba ritenersi assorbita nelle infrazioni di cui alle lett. a) e c) della medesima norma che ne costituiscono, all'evidenza, una specificazione. Le offese, le minacce, i tentativi di aggressione, il linguaggio particolarmente scorretto e irrispettoso del giocatore descrivono comportamenti che, senza dubbio alcuno, specificano - in rapporto alle determinate situazioni indicate - la generale violazione dei doveri di lealtà e correttezza, sicché non appare conforme a giustizia sanzionare le stesse due volte.

Per contro, le pur perspicue considerazioni del Procuratore Federale in merito alla possibilità di ravvisare i presupposti per la recidiva non possono orientare diversamente questa Corte nella commisurazione della sanzione poiché non risulta che la recidiva sia stata presa in considerazione dal Giudice Sportivo tra i parametri che hanno orientato la sua decisione.

Per le superiori considerazioni, in parziale riforma della decisione impugnata, si reputa di infliggere al giocatore Stefano Marengo la sanzione della squalifica per cinque giornate di campionato, confermando nel resto il provvedimento impugnato. Il parziale accoglimento del reclamo giustifica, ai sensi dell'art. 40 comma 3 Reg. Giustizia, la restituzione della tassa reclamo.

PQM

in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo 30 maggio 2022 infligge al giocatore Marengo Stefano (Neivese) la squalifica per cinque gare di campionato, conferma nel resto la decisione impugnata, anche per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta al giocatore Marengo Stefano. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Ordina la comunicazione alla società reclamante ed al Procuratore Federale della presente decisione con il mezzo della posta elettronica e

mediante pubblicazione sul sito internet della F.I.P.A.P.

Così deciso in Alba il 9 giugno 2022.

Il Presidente estensore

avv.to Stefano Campanello